

alla approvazione delle provincie, dei comuni e di altri, cioè degli interessati, mi pare che sia troppo grave nella materia delle sanzioni punitive di equiparare la contravvenzione che si commette da chi non ha nessun diritto di proprietà sulle acque pubbliche, siano esse dolci o salate, alla contravvenzione che si può commettere da chi ha diritto di proprietà di un'acqua privata, se l'esercizio del diritto di proprietà offende menomamente il terzo.

Se l'onorevole ministro mi fa dichiarazione di volere nel titolo ultimo delle sanzioni punitive portare un principio di proporzionalità tra la contravvenzione che si commette da chi non è proprietario e quella che si commette colla qualità di proprietario (oggetto che deve essere studiato dalla Commissione), io voterò questo articolo, lieto di avere provocato questi emendamenti che rispettano il diritto della proprietà e della libertà individuale.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ringrazio l'onorevole Pierantoni che si accontenta di raccomandarmi che io faccia una dichiarazione in proposito. Egli avrà potuto vedere la notevole differenza dell'articolo proposto, con quello che era stato votato nella legge precedente, e avrà potuto conoscere che io non gli cedo menomamente in ortodossia per la libertà e per la proprietà.

Ma io mi sono posta questa semplice questione: versiamo noi nel fatto della proprietà privata, ed in conseguenza esclusiva e perpetua, o versiamo in quello del promiscuo governo della proprietà nostra e della proprietà comune che, ove non sia bene governata, la si usurpa in danno della convivenza?

Una voce dal banco della Commissione. Questa è la questione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Movendo da tal concetto, a proposito dell'opera della legge sulle acque di proprietà privata che sono in comunicazione con quelle del pubblico demanio, facilmente compresi che, siccome abbiamo leggi intorno alle acque, abbiamo leggi intorno alla caccia, abbiamo leggi intorno alle foreste, abbiamo leggi intorno alla salute pubblica, così, per quanto possono il possesso, e, più del possesso, la trasformazione, o il godimento della utilità nostra esclusiva, per quanto possano, dico, riuscire di pregiudizio alla cosa pubblica, appunto per la parte eccessiva, ovvero ingiustamente nociva alla convivenza, su quelle funzioni non possiamo invocare il diritto assoluto della proprietà e della libertà, non agiamo più da proprietari, non siamo più nell'esercizio del nostro diritto di libertà, invadiamo le competenze altrui. Di qui il diritto ed il dovere dello Stato di deter-

minare i confini della nostra potestà di agire, entro i quali è legittima, epperò è godimento di proprietà ed esercizio di libertà; ma, da questo punto in fuori, non si è più nella legittimità, si è fuori della sfera della proprietà e della libertà, e questa è condizione assoluta della prima, la quale alla sua volta è emanazione del principio di eguaglianza e della legge del lavoro.

Richiamati a me stesso tali inconcussi principii, io ho fatto questo semplice ragionamento: che cosa è la presente legge? È una legge di pesca; non una legge di vincolo, ma di dichiarazione dell'entità e della estensione dell'impiego della forza individuale su quella materia industriale che si dice *pesca*. Ed ho trovato che, come l'onorevole Pierantoni, tutti i liberisti non hanno avuto difficoltà di stabilire dei freni sull'attività privata quando si esercita sulle cose comuni, vale a dire, di regolare il lavoro che si svolge sopra materie, al cui godimento ha diritto ogni convivente; regolarlo, ben inteso, in quanto sia possibile, utile, giusto e perciò doveroso. Da qui la ragione sociale che vieta al pescatore di fare abbondante la sua pesca inquinando le acque, o adoperando strumenti perniciosi alla propagazione dei pesci nelle acque del demanio pubblico.

Ora, quando il lavoro, che vuol dire la proprietà per eccellenza, la proprietà personale, può essere governato in guisa da evitare ingiusti danni alla materia dell'industria della pesca; mi pare impossibile che giuridicamente si possa pretendere la franchigia assoluta di quella maniera di proprietà che, essendo reale, ed essendo affatto obbiettiva, certamente è meno nobile, meno importante della proprietà dei nostri organi, delle nostre facoltà, della proprietà di impiegarli a nostro talento.

Dunque è indiscutibile il diritto della convivenza di esigere dal privato proprietario che, nell'esercizio della sua libertà sulle acque che gli appartengono, si conduca per modo da non pregiudicare, a se stesso e alle popolazioni che vi hanno diritto come lui, le ragioni di godimento dell'utile comune, che sono le acque del pubblico demanio e propria- mente la pesca che in esse può esercitarsi.

Però ho riconosciuto che, al modo onde erano formulate le disposizioni in proposito, si apportavano dei limiti forse soverchi alla proprietà ed alla libertà; quindi mi sono imposto di introdurre le condizioni indispensabili, perchè ciò che vi ha di eccessivo scompaia.

Ed allora, nella formula dell'articolo, ammettendo la prima condizione della comunione di fatto ed immediata delle acque di proprietà esclusiva con quelle di pertinenza pubblica demaniale, da questo solo primo dato ho dedotto la possibilità del danno.